

OSSERVATORIO LEGISLATIVO

REPERTORIO SCELTO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/920 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 2025 - **che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea** (in GUUE 20 maggio 2025).



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/927 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2025 - **che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato e abroga il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione** (in GUUE 31 luglio 2025).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1044 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2025 - **che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme e procedure dettagliate sul riconoscimento delle licenze e dei certificati di controllore del traffico aereo rilasciati da paesi terzi** (in GUUE 6 agosto 2025).

LEGGE 13 GIUGNO 2025 N. 89 - **Disposizioni in materia di economia dello spazio** (in GU 24 giugno 2025 n. 89).

Il Titolo II regola l'esercizio delle attività spaziali da parte di operatori spaziali. Il Titolo III regola l'immatricolazione degli oggetti spaziali. Il Titolo IV regola la responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato, nei termini seguenti.

Art. 18 (*Responsabilità civile*) — 1. L'operatore è responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte.

2. L'operatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilità è esclusa solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagio-

nare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.

3. Nei casi previsti dal comma 2, l'operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.

4. L'operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non è munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall'articolo 21.

5. La responsabilità dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attività spaziale è disciplinata dal codice civile.

Art. 19 (Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali) — 1. Lo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato estero, sulla base della responsabilità internazionale prevista dalla Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie.

2. In caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, l'azione di rivalsa di cui al comma 1 è esercitata fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.

Art. 20 (Danni causati nel territorio italiano da Stati di lancio stranieri) — 1. Le persone danneggiate nel territorio italiano da attività spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, possono presentare denuncia di sinistro e istanza di risarcimento allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi, allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e la riconducibilità dello stesso a fatti derivanti da attività spaziali.

2. Se lo Stato italiano, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto e ottenuto dallo Stato straniero il risarcimento dei danni di cui al comma 1, corrisponde le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denuncia.

3. Se lo Stato italiano, cui è stato tempestivamente denunciato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta è rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denuncia.

4. Possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato estero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio:

- a) le persone fisiche e giuridiche italiane, per danni subiti fuori del territorio italiano;
- b) le persone fisiche e giuridiche straniere, per danni subiti nel territorio italiano.

5. I commi 3 e 4 non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adito i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato estero per chiedere il risarcimento dei danni.

6. Quando la domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano è presentata direttamente allo Stato italiano ai sensi del comma 3, il risarcimento non è dovuto se risulta provato che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.

Art. 21 (*Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria*) — 1. Gli operatori autorizzati stipulano contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.

2. Con i decreti di cui all'articolo 13 possono essere individuate fino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, delle documentate pregresse esperienze nelle attività spaziali, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono nonché della durata e della tipologia dell'attività spaziale. Il massimale non è comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalità di ricerca o che è qualificato come start-up innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro.

3. Le imprese di assicurazione e i prestatori della garanzia finanziaria di cui al comma 1 possono offrire la copertura del danno sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In quest'ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ne valuta la stabilità.

4. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

5. L'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo ed è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'assicuratore può opporre al terzo danneggiato tutte le eccezioni opponibili all'operatore nonché quelle che l'operatore medesimo potrebbe opporre al danneggiato.

7. Nei casi previsti dal comma 5, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.

Il Titolo V contiene misure per l'economia dello spazio.

L'art. 29 abroga la l. 25 gennaio 1983 n. 23 (Norme di attuazione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972), nonché i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 3 della l. 12 luglio 2005 n. 153 (che regolavano il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 27 settembre 2024 n. 21 - **Modifiche al regolamento di esecuzione sul servizio taxi e servizio di noleggio con conducente** (in BU Regione Trentino Alto-Adige 3 ottobre 2024 n. 40).



LEGGE REGIONALE TOSCANA 8 novembre 2024 n. 49 - **Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019** (in BU 15 novembre 2024 n. 61).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 22 aprile 2025 - **Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014** (in GU 31 maggio 2025 n. 125).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 6 maggio 2025 - **Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regola le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada** (in GU 26 maggio 2025 n. 120).

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2025 n. 77 - **Disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012** (in GU 28 maggio 2025 n. 122).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 27 maggio 2025 - **Modifica del decreto 22 dicembre 2022, inerente alle modalità di riconoscimento di stazioni di prova per i veicoli a temperatura controllata (ATP) esterne all'amministrazione** (in GU 25 giugno 2025 n. 145).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1122 della COMMISSIONE del 5 giugno 2025 - **che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consi-**

glio per tenere conto degli sviluppi normativi riguardanti le modifiche dei regolamenti UNECE n. 25, 34, 79, 100, 117, 127 e 152 e dei nuovi regolamenti UNECE n. 167, 169 e 171 adottati dal Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (in GUUE 12 agosto 2025).

LEGGE 13 giugno 2025 n. 91 - **Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024** (in GU 25 giugno 2025 n. 145).

L'art. 20 delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg. (CE) n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, nonché alle disposizioni del reg. (UE) 2020/1055 del 15 luglio 2020, che modifica i reg. (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del trasporto su strada.

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 2 luglio 2025 - **Modifica del decreto 14 febbraio 2000, concernente l'attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli** (in GU 22 luglio 2025 n. 168).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 17 luglio 2025 - **Approvazione del modello di lista di controllo per standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto** (in GU 28 luglio 2025 n. 173).

LEGGE REGIONALE ABRUZZO 16 dicembre 2024 n. 26 - **Disposizioni in materia di istruttoria per i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale di competenza della Regione Abruzzo, di cui all'art. 105, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 112/1998, e ulteriori disposizioni di carattere urgente** (in BU 16 dicembre 2024 n. 219).



DECRETO (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) 16 aprile 2025 - **Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025-2027** (in GU 12 luglio 2025 n. 160).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 18 giugno 2025 - **Adozione anticipata delle disposizioni stabilite dal 42° emendamento al codice IMDG adottate con risoluzione MSC. 556(108) in data 23 maggio 2024, relative al trasporto delle merci pericolose in colli** (in GU 26 giugno 2025 n. 146).

Queste disposizioni sono entrate in vigore in Italia il 1° luglio 2025.

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 23 giugno 2025 - **Utilizzo della piazzola di recupero per elicotteri in luogo della piazzola di atterraggio per elicotteri per le navi certificate per viaggi in tratti di mare nello Stretto di Messina** (in GU 23 luglio 2025 n. 169).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 25 giugno 2025 - **Modifiche al decreto 27 maggio 2019, recante «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto 12 ottobre 2017»** (in GU 12 luglio 2025 n. 160).

LEGGE 18 luglio 2025 n. 107 - **Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021** (in GU 29 luglio 2025 n. 174).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 31 luglio 2025 - **Disposizioni integrative al corso di formazione per formatore (Train the trainer)** (in GU 13 agosto 2025 n. 187).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 31 luglio 2025 - **Disposizioni integrative al corso di sopravvivenza e salvataggio** (in GU 13 agosto 2025 n. 187).

DECRETO (Infrastrutture e trasporti) 31 luglio 2025 - **Disposizioni integrative al corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e al corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici** (in GU 13 agosto 2025 n. 187).

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025 n. 73 (convertito in l. 11 novembre 2014 n. 164) – **Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti** (in GU 21 maggio 2025 n. 116, testo consolidato in GU 19 luglio 2025 n. 166).



*Il Capo II tratta di autotrasporto, di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli.
Nel Capo III, l'art. 6 dispone in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo e*

l'art. 7 assicura la funzionalità dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque.

Nel Capo IV, l'art. 10-ter adegua alcune sanzioni per violazioni in materia di sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria; l'art. 11 modifica la disciplina delle concessioni autostradali; l'art. 12 dispone in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo.

